



TRIBUNALE DI PESCARA

Ufficio di Presidenza

☐ Via Antonio Lo Feudo, n. 1 – 65129 Pescara – ☐ 085/4532211/4532216

☐ tribunale.pescara@giustizia.it; prot.tribunale.pescara@giustiziacert.it

Prot. N. 823/2023/U

Pescara, 17 marzo 2023

Ai Magistrati del settore civile

Alla Dirigente Amministrativa

Ai Direttori amministrativi del settore civile

Al Responsabile l'Ufficio NEP presso il Tribunale di Pescara

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Pescara

Al Direttore dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Pescara

Oggetto: nuove disposizioni di cui agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c.

Come è noto a decorrere dal **28.2.2023**, data di entrata in vigore del *D. Lgs. n. 149/2022*, l'art. 492 bis c.p.c. – *Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare* - è stato modificato.

In particolare, l'*autorizzazione* del *Presidente del Tribunale* del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (funzione da *Questo Ufficio* delegata ai *Giudici dell'Esecuzione*), è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione, cioè al caso in cui, se vi è *pericolo nel ritardo*, il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso ex art. 482 c.p.c..

In tutti gli altri casi - cioè successivamente al decorso del predetto termine che costituisce la regola - l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Nonostante la disposizione in esame al *quarto comma* preveda che l'*ufficiale giudiziario*, per procedere alla *ricerca con modalità telematiche* dei *beni da pignorare*, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo **collegamento** allo stato **non è operativo**.

Ciò premesso

si ritiene, **di concerto** con i *giudici dell'esecuzione*, che la soluzione debba essere ravvisata in conformità a quanto previsto dall'*art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.*.

In particolare, il *primo comma* della norma da ultimo citata stabilisce che *quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario non sono funzionanti*, l'*ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile* e che l'istante, sulla base di tale attestazione, possa quindi ottenere dai *gestori delle banche dati* previste dal comma 4 dell'*art. 492 bis c.p.c.* e di quelle eventualmente individuate con il decreto di cui all'*art. 155 quater, comma 1, disp. att. c.p.c.* - allo stato non emanato - le informazioni ivi contenute; tenendo presente che, ai sensi dell'*ultimo comma* del suddetto *art. 155 quinquies, disp. att. c.p.c.*, la disposizione di cui al primo comma dell'articolo "*..si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma*".

Ove sia stata ottenuta invece l'*autorizzazione del Presidente del Tribunale* ai sensi dell'*art. 492 bis, comma 2, c.p.c.*, l'istante procederà ad ottenere le suddette informazioni dai gestori delle banche dati sulla base della predetta *autorizzazione*.

Si rende noto che, pertanto, **non verranno più rilasciate dal Tribunale autorizzazioni** per la ricerca con *modalità telematiche* dei beni da pignorare al di fuori dell'ipotesi dell'istanza rivolta al *Presidente del Tribunale* e per intervenuta *delega* direttamente ai *Giudici dell'Esecuzione ex art. 492 bis, comma 2, c.p.c.*, essendo a ciò direttamente tenute le *banche dati* su indicate in presenza di *attestazione UNEP di non attuabilità all'accesso diretto*.

Si pubblichi nel sito del *Tribunale*

Il Presidente

Angelo Mariano Bozza

